



COMUNE DI MEOLO

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DI RISTORO ALL'APERTO

(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 in data 31/03/2015)

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Prescrizioni per l'occupazione di suolo pubblico

Art. 4 - Condizioni e obblighi per l'occupazione di suolo pubblico

Art. 5 - Caratteristiche dei "dehors" e "arredo urbano" nel centro storico

Art. 6 - Caratteristiche dei "dehors" e "arredo urbano" fuori del centro storico

Art. 7 - Lavori nel sito o nel sottosuolo del sito del "dehors" e "arredo urbano"

Art. 8 - Attività pertinenziali presso i "dehors" e "arredo urbano"

Art. 9 - Manutenzione

Art. 10 - Danni arrecati

Art. 11 - Obblighi del concessionario

Art. 12 – Adeguamento strutture esistenti

Art. 13 – Entrata in vigore del regolamento

Art. 14 - Sanzioni

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le caratteristiche geometriche, tipologiche, costruttive ed estetiche dei "dehors" e "arredo urbano" destinati al ristoro e all'intrattenimento, esterne ai pubblici esercizi, sia nel caso le stesse ricadono su suolo pubblico oppure su suolo privato aperto al pubblico o visibili dagli spazi di pubblico passaggio.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento s'intendono per:

- a) "arredo urbano": tutti gli elementi (ad es. sedie, pedane, tavoli, coperture, illuminazioni, delimitazioni) collocati all'esterno degli esercizi pubblici;
- b) "dehors": l'insieme degli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, collocati temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico, così come risulta dal titolo abilitativo, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio all'aperto annesso ad un pubblico esercizio, come definito nella disciplina di settore. I "dehors" devono essere costituiti da manufatti caratterizzati da precarietà e facile amovibilità, in quanto diretti a soddisfare esigenze temporanee, fermi restando i requisiti di staticità delle strutture. Nella definizione di "dehors" rientrano i manufatti analoghi, come gazebi, serre, verande, chioschi o come altrimenti denominati.
- c) "concessione": l'atto amministrativo con cui si autorizza il titolare del pubblico esercizio, all'occupazione di suolo pubblico, rilasciato ai sensi del vigente Regolamento T.O.S.A.P.

Art. 3 (Prescrizioni per l'occupazione di suolo pubblico)

1. Fatto salvo quanto previsto dal vigente regolamento T.O.S.A.P., le concessioni di occupazione di suolo pubblico, o di uso pubblico, con "dehors" e "arredo urbano" sono rilasciate solo negli spazi antistanti il pubblico esercizio del richiedente.

2. In via eccezionale e fatti salvi i diritti dei terzi, il Comune potrà valutare il rilascio di concessioni comportanti l'installazione di "dehors" e "arredo urbano" anche in spazi non antistanti il pubblico esercizio del richiedente, a condizione che siano limitrofi o contigui allo stesso. Qualora nei locali antistanti gli spazi limitrofi o contigui concessi venga successivamente fatta richiesta di occupazione di suolo pubblico da parte di altro soggetto, il concessionario deve rimuovere immediatamente, su semplice richiesta del Comune, l'occupazione degli spazi non antistanti il suo esercizio.

3. E' consentito installare "dehors" e "arredo urbano" sul lato della strada opposto a quello dove si trova l'esercizio di somministrazione del richiedente, solo qualora la strada sia pedonalizzata, o a traffico limitato (ZTL) o con viabilità marginale, previo parere favorevole dell'Amministrazione comunale.

4. In ogni caso l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani o da altre esigenze di pubblica utilità valutate dall'Amministrazione comunale.

5. L'occupazione non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi e attraversamenti pedonali, né occultare la segnaletica stradale o gli impianti semaforici.

6. Non può in nessun caso essere rilasciata la concessione per l'occupazione di suolo pubblico su:

- spazi destinati alla fermata e/o alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso [art. 158, comma 2, lettera m) del Codice della strada];
- spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m (nel caso di dehors che insistano sulla

- carreggiata) [art. 158, comma 2, lett. d) del Codice della strada];
- spazi adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria [art. 158, comma 2, lett. g) del Codice della strada];
- spazi destinati a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea [art. 7, comma 1, lettera d) del Codice della strada];
- spazi destinati ai veicoli per il carico e lo scarico delle cose [art. 7, comma 1, lettera g) del Codice della strada], limitatamente all'orario riservato a tali funzioni;
- spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, [art. 158, comma 2, lettera d) del Codice della strada];
- stalli riservati alle farmacie [art. 7, comma 11, del Codice della strada];
- spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati da apposita segnaletica [art. 158, comma 2, lettera m), del Codice della strada];
- spazi destinati ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi e, comunque, in loro prossimità sino a 5 metri dagli stessi [art. 158, comma 2, lettera n) del Codice della strada];

7. Le opere necessarie per l'installazione dei "dehors" e "arredo urbano" non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio, come chiusini, griglie, caditoie, quadri di controllo, illuminazione, ecc. né devono comportare alcuna modifica, spostamento e/o rimozione alla segnaletica orizzontale o verticale né di manufatti di proprietà comunale (portacicli, fioriere, cestini, ...). Particolare cura dovrà essere prestata al fine di evitare lo stillicidio delle acque meteoriche su suolo pubblico.

8. Nei percorsi porticati e nelle gallerie sono ammesse solo soluzioni prive di copertura e pedane; dovrà comunque essere lasciato uno spazio libero al transito pedonale: di norma almeno 1,5 metri.

9. Elementi e strutture che compongono o limitano il "dehors" e "arredo urbano", incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.

10. Il "dehors" e "arredo urbano" deve risultare accessibile ai soggetti diversamente abili e non deve costituire una barriera architettonica.

11. E' ammessa l'individuazione di superficie differenziata legata alla stagione invernale ed estiva.

12. In aree destinate all'attività di commercio su aree pubbliche è consentita l'occupazione con "dehors" e "arredo urbano" purché non interferente con l'orario di svolgimento di tali attività.

Art. 4

(Condizioni e obblighi per l'occupazione di suolo pubblico)

1. La validità della concessione è strettamente limitata all'area, al periodo e agli scopi per i quali è stata rilasciata.

2. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

3. I concessionari devono tenere pulita oltre all'area pubblica occupata, anche l'area che viene interessata dai frequentatori abituali che consumano i prodotti di somministrazione del concessionario, provocando rifiuti o situazioni indecorose.

4. Il concessionario è tenuto a rispettare le norme igienico-sanitarie, di sicurezza, di tutela della quiete pubblica e a far rispettare tali norme.

Art. 5

(Caratteristiche dei "dehors" e "arredo urbano" nel centro storico)

1. Nelle aree del centro storico così come individuato dalla tavola 3 (Z.T.O. A) del vigente Piano degli Interventi, i "dehors" e "arredo urbano" devono essere realizzati al fine di un coerente inserimento nel contesto urbano, nel rispetto delle caratteristiche sotto riportate.

- a) Tavolini e sedie: è consentita la collocazione di tavolini e sedie omogenei e coordinati fra di loro per forma, colore e materiale.
- b) Coperture: E' consentita la copertura delle aree concesse con ombrelloni di forma quadrata o rettangolare, con unico piedistallo non infisso nella pavimentazione. Il telo di copertura non potrà essere di materiale plastico, ma in tela impermeabilizzata nelle tonalità del bianco con balza lineare. Non sarà consentita l'apposizione di ombrelloni in continuo con tende fisse.
- c) Illuminazione: L'illuminazione delle occupazioni del suolo potrà essere eseguita con soluzioni che si distinguono per design lineare da concordare con l'Amministrazione comunale.
- d) Pedane: Non è consentito l'allestimento di pedane ad esclusione per plateatici ubicati in area di parcheggio o in area con pavimentazione sconnessa o in area con pavimentazione con dislivello. In detti casi la pedana deve essere costruita in modo tale da garantire l'accesso dei portatori di handicap e l'eventuale rampa d'accesso deve essere compresa nel perimetro della pedana. Le pedane devono essere di materiale ligneo, prive di balaustre perimetrali e senza copertura fissa.
- e) Delimitazioni (paravento): E' ammessa l'installazione di delimitazioni paravento in vetro con caratteristiche anti-infortunistica di forma regolare, semplice rettangolare, trasparenti ad esclusione delle sottoluci che possono essere in vetro acidato, satinato o in metallo traforato; il bordo superiore deve essere privo di struttura; l'altezza massima concessa è pari a 1,80 metri di cui al massimo 1,00 metro di sottoluce. Eventuali elementi vegetali non possono superare l'altezza massima di 1 metro dal suolo.
- f) Non è ammesso l'uso di tappeti, moquette o finto prato sulle pedane o come delimitazione a terra dei "dehors" e "arredo urbano".
- g) Pubblicità: su elementi e strutture componenti il "dehors" e "arredo urbano" non sono ammessi messaggi pubblicitari, né scritte o disegni di alcun tipo, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati.
- h) Gazebi, serre, verande, chioschi e simili: è consentito l'apposizione di strutture sempre a carattere precario, solo in particolari contesti dove risulti minore l'impatto ambientale e approvate dall'Amministrazione comunale, purché presentino le seguenti caratteristiche:
 - possono essere poste a confine con i privati previo loro assenso, diversamente dovrà essere rispettata la distanza minima di m. 1,50, fatte salve le norme del Codice Civile;
 - dovranno avere altezza massima non superiore a m. 3,00, misurata sul punto più alto del manufatto;
 - dovranno essere costituiti da struttura metallica che risulti facilmente smontabile con elementi aventi tonalità grigio scuro o nero;
 - l'eventuale chiusura laterale dovrà essere realizzata esclusivamente in vetro. È ammesso un sistema modulare di pannelli scorrevoli che ne consentano la facile apertura;
 - La copertura dovrà essere realizzata in vetro oppure in tela impermeabilizzata nelle tonalità del bianco con balza lineare;
 - Sono vietate le chiusure laterali o di copertura in materiale plastico o nylon.

2. Saranno ammesse dall'Amministrazione comunale soluzioni estetiche diverse, che si distinguono per design e qualità dei componenti anche in aggiunta a quelle prescritte dal precedente comma 1).

3. eventuali deroghe alle prescrizioni tipologiche e formali indicate nel presente articolo potranno essere concesse nel caso di eventi occasionali, manifestazioni o ricorrenze, comunque a carattere temporaneo con l'obbligo di rimozione al termine dell'evento.

4. Nel caso di occupazioni da parte di pubblici esercizi facenti parte del medesimo edificio, le nuove installazioni dovranno uniformarsi e omogeneizzarsi per materiali e colori alle preesistenti, purché conformi alle norme del presente regolamento e ciò anche in caso di manutenzione straordinaria.

Art. 6

(Caratteristiche dei "dehors" e "arredo urbano" fuori del centro storico)

1. Le prescrizioni tipologiche e formali di cui al precedente art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), ancorchè non obbligatorie sono raccomandate in tutto il territorio comunale.

2. Nel caso di nuova installazione di Gazebi, serre, verande, chioschi e simili, devono essere osservate le prescrizioni tipologiche e formali di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera h), in tutto il territorio comunale.

3. Saranno ammesse dall'Amministrazione comunale soluzioni estetiche diverse, che si distinguano per design e qualità dei componenti anche in aggiunta a quelle prescritte dal precedente comma 2).

Art. 7

(Lavori nel sito o nel sottosuolo del sito del "dehors" e "arredo urbano")

1. Il suolo oggetto di occupazione deve essere lasciato libero da tutti gli arredi, con rimozione a carico degli esercenti, nel caso in cui debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio o degli esercizi antistanti tali da ridurre lo spazio per il transito dei mezzi di soccorso e/o di sicurezza, non realizzabili con soluzioni alternative. In tal caso l'Amministrazione comunale dovrà provvedere a comunicare tempestivamente all'esercente la data entro la quale il suolo dovrà essere reso libero. Tale comunicazione dovrà essere recapitata almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Art. 8

(Attività pertinenziali presso i "dehors" e "arredo urbano")

1. Presso i "dehors" e "arredo urbano" è ammessa la realizzazione di piccoli intrattenimenti (a titolo esemplificativo: musica di sottofondo, trattenimenti musicali, esposizione di quadri), previa presentazione di Segnalazione di Inizio Attività (SCIA) all'ufficio comunale competente. Tali intrattenimenti devono essere svolti con le seguenti modalità:

- a) il volume sonoro deve essere contenuto in modo tale da consentire la corretta audizione limitatamente all'area dell'esercizio e nei limiti stabiliti dal Piano di classificazione acustica comunale, con emissioni sonore non oltre la soglia della normale tollerabilità e non arrecanti molestia o disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone;
- b) è vietata qualsiasi forma di trattenimento danzante;
- c) non deve essere percepito alcun compenso da parte degli avventori in occasione dei trattenimenti, sia sotto forma di biglietto di ingresso sia sotto forma di maggiorazione del prezzo delle consumazioni;
- d) è vietata la modifica delle strutture e degli arredi dell'esercizio atta a realizzare spazi funzionali in via prevalente alla fruizione da parte della clientela del trattenimento rispetto all'attività principale.

Art. 9

(Manutenzione)

1. Le attrezzature e gli elementi costitutivi dei "dehors" e "arredo urbano" devono essere mantenute sempre in ordine e in perfetto stato di pulizia, di sicurezza e di decoro, a cura del concessionario, sia esso proprietario o gestore del pubblico esercizio, e non devono essere adibiti ad uso improprio.

Art. 10

(Danni arrecati)

1. L'Amministrazione comunale non risponde in alcun modo e forma per eventuali danni arrecati a cose e o persone causati sia dai manufatti che dalla mancata manutenzione degli stessi.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione anche stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o comunque alla proprietà pubblica, i settori comunali competenti – in relazione al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 11
(Obblighi del concessionario)

1. Il concessionario è tenuto a osservare tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le prescrizioni specifiche dell'atto di concessione e, in particolare, ha l'obbligo di:

- a) eseguire, a propria cura e spese, i lavori di rimozione del materiale e di riduzione in pristino dopo il termine della concessione, a pena dell'intervento d'ufficio e con addebito delle spese, anche a valere sull'eventuale deposito cauzionale;
- b) mantenere sempre in ordine ed in perfetto stato di pulizia, di sicurezza e di decoro l'area occupata ovvero gli elementi costitutivi del dehor, nonché l'area contigua;
- c) adempiere agli oneri e alle spese, conseguenti all'atto di concessione;
- d) ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in ripristino l'assetto dell'area occupata a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo, a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta dalla costruzione;
- e) utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso con il minor aggravio possibile dell'esercizio di diritti altrui e senza arrecare danni a terzi, ritenendo comunque esonerato il Comune da ogni qualsiasi responsabilità.

2. Le tariffe per l'occupazione di suolo pubblico dei "dehors" e "arredo urbano" sono disciplinate dal regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche TOSAP.

Art. 12
(Adeguamento strutture esistenti)

1. I titolari degli esercizi commerciali devono adeguare le strutture esistenti dei "dehors" e dell'"arredo urbano" entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Decorso inutilmente il termine per l'adeguamento saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento.

2. Al fine di favorire ed incentivare un più tempestivo adeguamento delle strutture, la Giunta Comunale può prevedere una riduzione una-tantum della T.O.S.A.P. qualora i titolari vi provvedano spontaneamente entro sei mesi dalla data in vigore del presente Regolamento, previo accertamento di regolare esecuzione delle opere di adeguamento da parte del Comune. La riduzione potrà riguardare solo le aree interessate dai manufatti oggetto di effettivo adeguamento.

Art. 13
(Entrata in vigore del regolamento)

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di Consiglio comunale che lo approva.

Art. 14)
(Sanzioni)

1. La violazione alle norme relative all'occupazione del suolo pubblico sono espressamente sanzionate dal regolamento TOSAP.

2. Salvo le fattispecie siano diversamente disciplinate da specifiche norme di legge, ogni violazione al presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa indicata nella seguente tabella:

Norma violata		Minima (€)	Massima (€)
Art. 3, comma 4	Ingombro del manufatto	100,00	300,00

Art. 3, comma 5	Interferenze con la viabilità	100,00	300,00
Art. 3, comma 7	Interferenze con reti tecniche	100,00	300,00
Art. 3, comma 8	Spazio libero	100,00	300,00
Art. 3, comma 9	sporgenze	50,00	200,00
Art. 3, comma 10	Accessibilità diversamente abili	200,00	500,00
Art. 3, comma 12	Interferenze con altre attività	200,00	400,00
Art. 4, comma 2	Esibizione titoli	50,00	100,00
Art. 4, comma 3	Pulizia delle aree	100,00	300,00
Art. 4, comma 4	Norme igienico-sanitarie e sicurezza	100,00	300,00
Art. 5, comma 1 e art. 6	Caratteristiche (per ogni punto violato)	100,00	300,00
Art. 5, comma 4	Uniformità colori e materiali	200,00	500,00
Art. 7	Lavori di pubblica necessità	100,00	300,00
Art. 8, comma 1	Attività pertinenziali (per ogni punto violato)	100,00	300,00
Art. 9	Decoro e pulizia	100,00	300,00
Art. 11	Obblighi (per ogni punto violato)	100,00	300,00

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative del presente Regolamento si osservano le norme stabilite dalla legge 24/11/1981, n. 689.